

<b>CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) n. 4825794330</b>
--

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente **capitolato** descrive le condizioni generali per l'affidamento ad una Cooperativa Sociale di tipo "A", della gestione del servizio di assistenza sociale, assistenza domiciliare ed assistenza infermieristica del Comune di Frassinelle Polesine.

Il servizio avrà durata di anni due dal 01 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2014, o dal momento dell'inizio del servizio, (salvo proroga ai sensi di legge), l'importo complessivo presunto a base d'asta è pari ad €. 67.000, iva se dovuta.

Le procedure di affidamento del servizio saranno espletate in conformità alle disposizioni della Legge 381/91, Legge 328/2000, del D.LGs 163/2006 e della L. R. 23/2006.

Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.

#### **ART. 2 MODALITA' APPALTO**

Trattandosi di appalto di servizio, la selezione delle offerte avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 3.11.2006, per i quali saranno applicati i seguenti parametri di valutazione:

- a) sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico – qualitativa;
- b) sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.

#### **ART. 3 - NATURA DEL SERVIZIO/AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO**

L'affidamento prevede la gestione dei servizi di Assistenza Sociale, Assistenza Domiciliare e Assistenza Infermieristica, che dovranno avvenire con i seguenti criteri:

- Assistenza Domiciliare, ore annue previste 940, ( 18 h settimanali) con possibilità di variazione in relazione alle necessità dell'utenza, per un massimo di 20 h. settimanali.
- Assistenza Sociale, ore annue previste 156 (3 h. settimanali)
- Assistenza Infermieristica, ore annue previste 520 (10 h. settimanali)

Le ore indicate potranno variare su specifica richiesta dell'Ente facente parte dell'accordo. Le ore potranno inoltre variare in virtù dell'obbligo di gestione associata dei servizi, in base al quale il Comune potrebbe decidere di recedere dall'accordo e/o gestire il servizio con convenzioni diverse dalla presente.

I servizi dovranno essere svolti dalla Cooperativa attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nella convenzione, assunzione del rischio d'impresa.

Si prevede che parte del servizio possa essere svolta in via transitoria ad di fuori del territorio comunale.

#### **ART. 4 – FINALITA' DEL SERVIZIO**

Le finalità del servizio possono essere sintetizzate come segue:

- ridurre e ritardare il ricorso definitivo alle strutture residenziali, in armonia con quanto previsto dai recenti orientamenti normativi nazionali e regionali in materia;
- mantenere, stimolare e potenziare le capacità e le funzionalità residue presenti in ogni persona;
- incentivare il recupero delle funzionalità e capacità latenti o parzialmente deteriorate;
- sostenere e aiutare la persona laddove impossibilitata a causa della perdita temporanea o permanente di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- stimolare, potenziare, attivare e collaborare con i soggetti, le istituzioni e/o i gruppi del territorio, che costituiscono la rete in cui si colloca la persona.
- migliorare la qualità di vita dei cittadini portatori di richieste e di problematiche complesse;

- permettere l'incontro tra i problemi rilevati e le risorse individuate al fine di creare positive sinergie evolutive nella vita quotidiana delle persone.

#### **ART. 5 SUBAPPALTO**

La Cooperativa assicura il Servizio con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di subappalto.

#### **ART. 6 - DURATA**

Il contratto stipulato avrà la durata di anni due dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2014 o dal momento dell'inizio del servizio, (salvo proroga ai sensi di legge),.

La Cooperativa Sociale affidataria ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute sino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto ad un nuovo affidamento e per il tempo occorrente alla sua conclusione.

#### **ART. 7 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA E DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE IMPEGNATO**

La Cooperativa deve dichiarare di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito presso il Ministero delle attività produttive, e alla sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

La Cooperativa deve presentare inoltre i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006.

La Cooperativa, che si avvale di una propria organizzazione e di proprie sedi organizzative, per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, si impegna a prestare un'ideale organizzazione di impresa, assumendone i rischi. La cooperativa è obbligata a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento la propria organizzazione produttiva alle effettive esigenze e caratteristiche dei servizi affidati, disponendo l'impiego di tutte le risorse necessarie a far fronte agli obblighi di presente atto. La cooperativa riconosce che i servizi in oggetto sono elemento istituzionale ed essenziale per l'Ente e si impegna ad espletarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo idonee all'ottenimento dei risultati richiesti, intendendosi impegnata a porre in essere tutti gli interventi necessari a garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi.

Il responsabile designato ha il compito di coordinare le attività rese al fine di garantire l'efficacia organizzativa in grado di proporre, anche, interventi immediati rispetto alle esigenze e necessità di volta in volta manifestatesi.

Presso la Sede operativa, designata presso la Sede Municipale, dovrà essere conservata tutta la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili.

Per l'espletamento dei servizi in oggetto dovrà essere impegnato:

- Un Responsabile di direzione e coordinamento del servizio, in possesso di Laurea attinente;
- Personale con attestato di qualificazione professionale di Operatore SocioSanitario (OSS), per quanto riguarda le assistenti Domiciliari;
- Assistente Sociale in possesso di Laurea specifica che abbia conseguito opportuno titolo per esercitare la professione indicata;
- Infermiere Professionale iscritto all'Albo degli Infermieri, per quanto concerne il servizio Infermieristico.

#### **ART.8 – NORME DI COMPORTAMENTO**

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro dovranno:

- attuare e rispettare quanto previsto dal piano assistenziale individuale nonché gli accordi e le indicazioni di lavoro fornite dal loro referente come predisposte anche nel programma annuale a cura del competente Servizio Sociale;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 196/2003;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione degli appositi prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte.

Al personale è fatto obbligo di:

- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- rilevare e comunicare tempestivamente ogni eventuale problema o variazione di servizio emergente nella situazione socio-assistenziale dell'utente, segnalando contestualmente gli elementi significativi ai fini del monitoraggio dell'intervento;

- non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate in equipe e che pertanto non rientrino nel piano assistenziale individuale preventivamente predisposto;
- favorire l'azione di verifica e valutazione da parte del referente del servizio sui risultati conseguiti;
- mantenere il focus di analisi e operativo non solo nei confronti del destinatario dell'intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso e delle risorse relazionali a lui legate;
- non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni aggiuntive;
- mantenere con i colleghi e tutti gli operatori di servizio comportamenti caratterizzati da collaborazione e disponibilità ai fini di un efficace e efficiente lavoro sinergico di gruppo.

#### **Art. 9 - LE VERIFICHE PERIODICHE**

Dovranno essere previste regolari e programmate verifiche periodiche specifiche riferite a singoli utenti o a situazioni particolari con incontri tra gli addetti al servizio ed il referente coordinatore del Servizio Sociale del Comune.

Le prestazioni di assistenza domiciliare e di assistenza infermieristica effettuate saranno rendicontate mensilmente dalla Cooperativa su appositi fogli riepilogativi riportanti le ore prestate per utente nell'arco del periodo interessato, ed allegati quindi alle fatture mensili.

Sia l'operatore domiciliare che l'Infermiere dovranno, a fine di ogni intervento presso gli utenti, compilare, firmare la notula di servizio riportante la prestazione eseguita, e fare controfirmare dal paziente o dai familiari a conferma dell'avvenuta prestazione. Le copie delle notule dovranno poi essere mensilmente consegnate al Comune, per i previsti controlli.

L'Assistente Sociale per registrare la sua presenza nei giorni concordati timbrerà il cartellino mensile con l'orologio marcatempo in dotazione presso la Sede Municipale.

#### **Art. 10 – TEMPI DI PRESTAZIONE E PERCORRENZE**

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare e per il Servizio di Assistenza Infermieristica il tempo di spostamento riconosciuto è di 5 minuti per ogni intervento nell'ambito di una distanza tra un utente ed il successivo di 3 chilometri. Se la distanza è maggiore, il tempo di spostamento riconosciuto è di 10 minuti. Il tempo di spostamento viene calcolato solo a partire dal 2° utente dell'accesso mattutino o pomeridiano.

#### **Art. 11 - VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie che gli operatori, nell'espletamento dei loro compiti di servizio, si troveranno a realizzare, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura della cooperativa appaltatrice, all'utente e/o ai familiari e contestualmente al referente comunale dei Servizi Sociali.

Le possibili e necessarie variazioni del progetto individuale di servizio, definite dal referente comunale del Servizio, saranno comunicate agli operatori interessati, nonché agli utenti, a cura del referente del servizio stesso.

#### **Art. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA**

Il personale della cooperativa aggiudicataria è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare quanto concordato con il referente dei Servizi Sociali del Comune.

La cooperativa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni;

La cooperativa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestatato, esonerando

l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità. Le prestazioni da parte del personale che la cooperativa utilizza per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con gli enti né possono rappresentare titolo per avanzare pretese relative a richieste referenziali di alcun tipo nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa di cui all'art. 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs.626/1994.

La cooperativa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

### **ART. 13 - ASSICURAZIONE**

La cooperativa aggiudicataria è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico, idonea assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori e dai volontari del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione.

La cooperativa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

### **ART. 14- TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I servizi previsti dalla presente convenzione, ancorché gestiti dalla cooperativa appaltatrice per conto dell' Ente, sono servizi pubblici comunali.

Il personale della Cooperativa appaltatrice si impegna a mantenere vincolate al segreto d'ufficio tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

### **ART. 15 – PERSONALE PER L'ESPETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il personale dovrà essere in possesso di un attestato di qualificazione professionale di operatore socio sanitario.

Le finalità generali che dovranno essere perseguite riguardano la cura della persona e della sua abitazione, nel rispetto della dignità e dei diritti individuali, in virtù di una personalizzazione degli interventi svolti.

Il Servizio di assistenza domiciliare consta di prestazioni a carattere socio assistenziale da espletare presso il domicilio dell'utenza o presso la sua dimora abituale, dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze dell'utente e compatibilmente con le finalità del Servizio reso.

Con il termine domicilio non si vuole indicare semplicemente "la casa", quale luogo fisico dove vive ogni individuo, bensì l'insieme delle relazioni affettive e psichiche che permettono una crescita e un' esistenza dignitosa ad ogni cittadino.

Il servizio reso presso l'utente dovrà essere concordato con l'assistente sociale di riferimento titolare del servizio reso dal singolo ente.

La Cooperativa deve garantire un numero di operatori sufficienti a soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Il personale impegnato deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e funzioni richieste e dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizio dell'ASL.

La cooperativa dovrà impegnare per il servizio presso il singolo utente il medesimo personale al fine di garantire una continuità del servizio.

La cooperativa dovrà predisporre su indicazione dei servizi sociali un piano di intervento per ogni utente segnalato, per il quale dovrà essere predisposta una cartella domiciliare con tutte le notizie e informazioni utili al servizio.

Mensilmente (o su richiesta delle assistenti sociali) dovranno essere svolte delle riunioni di coordinamento per analizzare l'andamento del servizio.

La cooperativa risponde dei danni a persone e/o cose che potrebbero derivare da atti/fatti conducibili all'affidatario medesimo e/o ai suoi dipendenti e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione sollevando gli enti da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

La cooperativa dovrà provvedere con automezzi propri agli spostamenti degli operatori per lo svolgimento del servizio e a proprie spese alla fornitura al personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti.

La cooperativa deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Gli operatori effettueranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con gli altri operatori, gli uffici dell' ente e l' assistente sociale di riferimento.

Gli operatori durante il servizio dovranno mantenere una condotta irreprensibile, garantendo il mantenimento del segreto su fatti e/o circostanze relativi a personale e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa di riferimento.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli utenti, di qualsiasi natura esso sia, in cambio delle prestazioni effettuate.

La Cooperativa si impegna a garantire l'immediata sostituzione del personale, in caso di malattia ferie ecc, senza alcun aggravio per l'ente, il quale è titolato a chiedere la sostituzione del personale qualora risultasse inidoneo al servizio e/o ci fossero delle segnalazioni da parte dell'utenza di comportamenti non idonei al servizio reso dall'operatore.

La sostituzione del personale dovrà essere comunicato al Comune di riferimento, con la massima tempestività.

Non è consentita la sospensione non motivata del servizio, a pena di risoluzione del contratto.

## **ART. 16- PERSONALE PER L'ESPETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE**

L'assistente sociale deve collaborare con gli uffici del Comune preposti al servizio, deve inoltre collaborare e coordinare l'attività delle assistenti domiciliari.

La mansione svolta prevede l'apertura al pubblico ed il colloquio con l'utenza sia presso gli uffici comunali sia presso le residenze/dimore degli utenti.

I compiti dell'assistente non sono solo socio assistenziali ma anche amministrativo- organizzativi ed in particolare:

- Individua e censisce le situazioni di emarginazione sulla base di segnalazioni;
- Prende contatto con le persone che si trovano in situazioni di disagio analizzando le necessità;
- Identifica gli strumenti più adatti alla risoluzione dei singoli casi;
- Stabilisce il contatto tra i servizi territoriali competenti e gli utenti;
- Coordina le attività svolte dalle strutture competenti;
- Svolge attività di indagine, studio, ricerca e monitoraggio;
- Svolge un ruolo di prevenzione e collaborazione non solo con gli uffici comunali ma anche con le ULSS interessate e le autorità giudiziarie;
- Per il servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale si occupa di tutti gli interventi previsti in materia di domiciliarità e residenzialità, di integrazione sociale e scolastica (per i minori disabili), oltre che di mobilità sul territorio;
- Collabora con gli uffici Comunali nella gestione del servizio sociale;
- Istruisce le domande di accesso ed esprime parere obbligatorio ai fini dell'ammissione ai servizi richiesti;
- Provvede all'esame dei documenti per l'accertamento del reddito curando l'iter burocratico, curandone l'organizzazione del servizio;
- Acquisisce la documentazione idonea a comprovare le condizioni effettive della persona e/o nucleo familiare in particolare sotto il profilo delle situazioni socio-ambientali ed abitative;
- Previa visita domiciliare individua le modalità di intervento concordando con le assistenti domiciliari, gli utenti e/o familiari ed altre figure di supporto, oltre che con gli enti interessati, i programmi di intervento, svolgendo inoltre periodiche visite di verifica del programma di intervento;
- Tiene i rapporti con i servizi sanitari, assistenziali ed educativi sollecitandone gli interventi in azioni complementari a servizio domiciliare;

L'Assistente Sociale durante il servizio deve mantenere una condotta irreprensibile, garantendo il mantenimento del segreto su fatti e/o circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa di riferimento.

Alla stessa è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli utenti, di qualsiasi natura esso sia, in cambio delle prestazioni effettuate.

La Cooperativa si impegna a garantire l'immediata sostituzione dell' Assistente Sociale, in caso di malattia ferie ecc, senza alcun aggravio per l'ente, il quale è titolato a chiedere la sostituzione del personale qualora risultasse inidoneo al servizio e/o ci fossero delle segnalazioni da parte dell'utenza di comportamenti non idonei al servizio reso.

La sostituzione del personale dovrà essere comunicato al Comune di riferimento, con la massima tempestività.

Non è consentita la sospensione non motivata del servizio, a pena di risoluzione del contratto. La Cooperativa dovrà provvedere con automezzi propri agli spostamenti dell'assistente sociale, o diversamente secondo accordi con l'assistente sociale stessa.

## **ART. 17 - PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE.**

Il Servizio Infermieristico domiciliare deve essere svolto da un Infermiere Professionale iscritto all'Albo, in collaborazione con l'Assistente Sociale, gli uffici comunali preposti, gli altri servizi territoriali coinvolti ed i Medici di base.

Le prestazioni socio-sanitarie costitutive del Servizio di Assistenza Infermieristica sono le seguenti:

- Prelievi venosi
- Iniezioni
- Controllo glicemia
- Fleboclisi
- Medicazioni
- Misurazione della pressione
- Ritiro ricette e farmaci e consegna a domicilio degli utenti del servizio
- Monitoraggio dei bisogni dell'utenza e collaborazione con le altre forze operanti sul territorio a livello socio-sanitario;
- Prestazioni igienico-sanitarie, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza nella corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dai Medici, segnalazione al Medico e/o ai familiari di anomalie delle condizioni di salute dell'utente.

L'Infermiere predispone presso la Sede del Comune il materiale e la strumentazione necessaria per gli interventi programmati. Raggiunto il domicilio designato l'infermiere si rapporta al paziente ed al contesto familiare, mette in atto ed esegue con cura le operazioni previste per la patologia specifica del soggetto preso in carico e, prima di lasciare il domicilio, lascia ai familiari del paziente, se necessario, le disposizioni del caso.

L'Infermiere Professionale durante il servizio deve mantenere una condotta irreprensibile, garantendo il mantenimento del segreto su fatti e/o circostanze relativi a personale e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa di riferimento.

Allo stesso è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli utenti, di qualsiasi natura esso sia, in cambio delle prestazioni effettuate.

La Cooperativa si impegna a garantire l'immediata sostituzione dell'Infermiere, in caso di malattia ferie ecc, senza alcun aggravio per l'ente, il quale è titolato a chiedere la sostituzione del personale qualora risultasse inidoneo al servizio e/o ci fossero delle segnalazioni da parte dell'utenza di comportamenti non idonei al servizio reso.

La sostituzione del personale dovrà essere comunicato al Comune di riferimento, con la massima tempestività.

Non è consentita la sospensione non motivata del servizio, a pena di risoluzione del contratto.

Per l'esecuzione del Servizio verrà utilizzata l'auto di proprietà comunale, già adibita al Servizio Infermieristico.

## **ART.18 –GARANZIE**

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, l'affidatario dovrà prestare, con le stesse modalità previste dall'art. 113 D. Lgs. 163/06, cauzione definitiva pari al 5% del prezzo negoziato. La cauzione è ridotta del 50% per i soggetti a cui organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, abbiano rilasciato certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee oppure dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La cauzione sarà infruttifera. L'importo a garanzia resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno per l'Amministrazione.

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a

titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altro soggetto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

#### **ART. 19 – PERSONALE**

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti e titoli tecnico professionali citati che lo rendano idoneo a svolgere il servizio in oggetto ed essere legato alla cooperativa da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto con attestazione delle regolarità contributive previdenziali, assistenziali ed assicurative.

La Cooperativa si impegna all'osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. I singoli enti verificheranno la regolarità degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc., mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'ente o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, gli enti stessi potranno trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantirne l'adempimento, ed il pagamento delle somme accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La cooperativa affidataria prima della stipula del contratto dovrà fornire all'Amministrazione la lista nominativa del personale impiegato per l'adempimento dei servizi indicando la qualifica professionale di ciascun addetto, riservando all'ente la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli ritenuti opportuni. L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere per iscritto all'affidatario di provvedere alla sostituzione di personale non ritenuto idoneo al servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla rescissione del contratto.

#### **ART. 20 – RESPONSABILITA'**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'affidatario del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio, o da terzi in genere, oppure derivante da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione del trasporto, per trascuratezza nell'adempimento o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a questo titolo saranno dedotte dai crediti della Cooperativa affidatario o comunque da questa rimborsate, anche mediante rivalsa sulla cauzione. L'affidatario del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

#### **ART. 21 - SANZIONI**

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della Cooperativa affidataria potrà dare luogo all'applicazione di una penale da € 150,00 a € 300,00; ed in particolare:

- € 150,00 per ritardi entro i 15 minuti rispetto agli orari stabiliti senza valida giustificazione;
- € 300,00 per mancata effettuazione del servizio giornaliero.

La penale potrà arrivare fino a € 3.000,00 nel caso del ripetersi degli inadempimenti di cui sopra; inoltre in caso di violazione del programma di esercizio, la documentazione integrativa, il rispetto della norme; infine in caso di mancato inizio del servizio alla data stabilita, di mancata esecuzione - totale o parziale - del servizio medesimo, di gravi scorrettezze nei confronti degli utenti o comunque delle persone con cui chi effettua il servizio può entrare in rapporto a motivo del medesimo.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R. Dal ricevimento della contestazione l'affidatario disporrà di cinque giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con

atto del Responsabile del Servizio competente, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'importo netto contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 22- RISOLUZIONE E RECESSO**

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, l'Amministrazione potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento ritenuto grave o che sia ripetuto, mentre potrà recedere dal contratto con riferimento anche solo ad uno o ad alcuni dei servizi, con comunicazione da inviarsi alla cooperativa affidataria, almeno trenta giorni prima, nel caso in cui gli enti interessati ritengano di recedere dall'accordo sottoscritto in virtù, anche, dell'obbligo dei Comuni di convenzionamento, in base al quale alcuni Enti potrebbero decidere di recedere dall'accordo e/o gestire il servizio con convenzioni diverse dalla presente.

#### **ART. 23 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Comune provvederà a liquidare e pagare i corrispettivi dietro presentazione di fatture mensili che dovranno riportare in calce l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, apposta dal Responsabile del Servizio. Il termine per il pagamento è stabilito in trenta giorni da quello di ricevimento della fattura mensile, ed in caso di circostanze eccezionali 60 gg., tasso legale degli interessi di mora corrispondente a quanto stabilito per legge.

Le fatture dovranno avere allegato un prospetto riepilogativo delle ore effettuate dalle assistenti sociali, dalle operatrici domiciliari e dall'Infermiere Professionale presso gli utenti.

#### **ART. 24 – CORRISPETTIVO E REVISIONE DEL PREZZO**

La Cooperativa sociale, in sede di presentazione dell'offerta economica, dovrà indicare il costo orario dei servizi in oggetto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro indicato nel progetto di gestione da parte della Cooperativa sociale e necessario per la perfetta esecuzione del servizio così come qualsiasi onere, espresso e non dal disciplinare, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Il progetto dovrà tener conto che sono a carico dell'affidatario e compresi nel corrispettivo, in particolare, i seguenti oneri:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- direzione e coordinamento;
- imposte e tasse;
- spese per danni a terzi o all'Amministrazione causati dal personale durante lo svolgimento del servizio;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio.

E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle previsioni dell'art. 1664 c.c. ("onerosità e difficoltà dell'esecuzione", che darebbero facoltà di chiedere una revisione del prezzo, oppure diritto ad un equo compenso).

E' prevista, in ogni caso, l'applicazione dell'adeguamento ISTAT al prezzo contrattuale .

#### **ART. 25 - CONTRATTO**

Le modalità di realizzazione del servizio indicate dal progetto presentato ed oggetto di negoziazione tra le parti faranno parte del contratto che sarà stipulato tra la Cooperativa sociale affidataria ed il Comune di Frassinelle Polesine.

**ART. 26- CONTENZIOSO**

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra l'affidatario e l'Amministrazione quando non siano state risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Rovigo. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

**ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

Ogni spesa contrattuale, inerente e conseguente, è posta a carico dell'affidatario.

**ART. 28 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente articolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il D.Lgs. 163/2006, all'Avviso e al Disciplinare, alla LR Veneto 23/2006 e alle norme del Codice Civile.